



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 84 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 13/2015 - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione -U.O.T. di Vittoria.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di constatazione del 05.05.2015, ore 09,00, più altri documenti allegati, redatto dai T.d.P. Dott. ALBANI Giacomo e Isp. BONIFACIO Nunziata del Servizio Ispettivo SIAV e SIAN di Vittoria, durante l'attività ispettiva svolta con il Gruppo di Lavoro Interforze disposto dalla Prefettura di Ragusa, presso la Ditta di produzione primaria (coltivazione di ortaggi in serra) "Azienda Agricola Busacca Angelo", con sede legale a Vittoria in via Marzabotto n.° 23;

Visto il verbale di contestazione n.° 13/2015 del 03.06.2015 del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - Unità Operativa Territoriale di Vittoria, redatto presso gli Uffici del SIAN dagli U.P.G. medesimi, relativo ad accertamento iniziato in data 05.05.2015 a Vittoria (RG) in C/da Gaspanella, presso l'attività, sopra generalizzata, di produzione primaria di ortaggi coltivati in serra, di cui è Titolare il Sig. BUSACCA Angelo, nato a Vittoria il 09.01.1993 ed ivi residente a Vittoria in via Marzabotto n.° 23, presente all'atto dell'ispezione e che non ha rilasciato alcuna dichiarazione;

Atteso che a carico del Sig. BUSACCA Angelo, quale Titolare della Ditta "Azienda Agricola Busacca Angelo", è stata accertata la violazione di cui all'art. 6 del Regolamento CE n.° 852/2004 e sanzionata dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193 per **avere omesso di comunicare all'Autorità competente la Registrazione (DIA) prevista per l'esercizio dell'attività di produzione primaria (coltivazione di ortaggi in serra) in C/da Gaspanella agro di Vittoria**;

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 3, D. Lgs. n.° 193/2007 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.500,00 a €. 9.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di **€. 3.000,00 (pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista)**, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che, il verbale di contestazione di violazione è stato notificato a mani del Sig. BUSACCA Angelo, nella qualità di Titolare della Ditta "Azienda Agricola Busacca Angelo", in data 09.06.2015, ore 16:15, a Vittoria presso gli Uffici del Servizio Ispettivo del SIAN, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 3.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente (Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa) ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi, presentati all'ASP di Ragusa, dal ricorrente Sig. BUSACCA Angelo, nella sua qualità ed acquisiti con nota prot. gen. n.° E-0017098 del 16.07.2015 (pervenuti comunque fuori dal termine di gg 30 dalla notifica del verbale al trasgressore);

www.AlboPretoriOnline.it 27/70/15



Viste le controdeduzioni del SIAN Distretto di Vittoria a firma del Dott. Di Benedetto Mariano e del Dott. Albani Giacomo, trasmesse con nota prot. n° 467 del 03.08.2015, a seguito di nota dell'Ufficio Sanzioni prot. n° 3177 del 20.7.2015, con cui si dichiara che *“la Ditta si riservava di esibire la documentazione cartacea richiesta dai verbalizzanti (Allegati). Successivamente la Ditta esibisce presso l'Ufficio SIAN tutti i documenti richiesti tranne la Registrazione D.I.A.”*;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. BUSACCA Angelo, nella qualità di Titolare della Ditta, per la seguente motivazione:

La violazione contestata, cioè la mancata comunicazione all'Autorità competente della Registrazione (D.I.A.) della ditta *“Azienda Agricola Busacca Angelo”* di produzione di ortaggi coltivati in serra, al momento dell'accertamento da parte dei tecnici della Prevenzione e del Gruppo di Lavoro Interforze disposto dalla Prefettura di Ragusa, è stata giustificata dal ricorrente con un ritardo creato dal S.U.A.P. del Comune di Vittoria per ben due volte.

Infatti negli scritti difensivi, che vengono tenuti in conto nonostante pervenuti oltre il termine di legge, il Sig. Busacca riferisce che in data 3.9.2014 il Dott. Ingrao (incaricato dal ricorrente) predisponendo la documentazione necessaria per l'adempimento D.I.A., inoltre chiedeva il *“Fascicolo Aziendale”*, predisposto dai Centri di Assistenza Agricola... *il C.A.A. a cui mi sono rivolto solo in data 19.05.2015 riesce a validare solo la prima scheda delle schede del fascicolo aziendale, in quanto alcune particelle di terreno dallo stesso condotte risultavano ancora caricate nel fascicolo aziendale del precedente conduttore, ed il portale informatico SIAN non permette il rilascio dei fascicoli aziendali se le particelle catastali risultano caricate a più soggetti.* La D.I.A. protocollata in data 19.05.2015, come ancora riferisce il Sig. Busacca veniva consegnata a mani al S.U.A.P., che riteneva il modello errato e annullava di fatto il protocollo. Motivo per cui il Dott. Ingrao si recava presso il SIAN di Comiso per chiarimenti e risolto il problema, successivamente, faceva protocollare nuovamente il modello per la D.I.A. precedentemente annullato.

Per la circostanza sopra evidenziata a discolpa è bene precisare che, pur a voler considerare che il ritardo è stato determinato dal SUAP, non può riconoscersi la buona fede del trasgressore per il lungo lasso di tempo decorso dalla prima presentazione del modello alla definizione della pratica, ben oltre otto mesi.

Ciò evidenzia senz'altro un comportamento negligente del ricorrente quindi colposo, perchè solo dopo la ispezione del 5.5.2015 si rivolgeva al SIAN per chiarimenti e definiva la pratica.

Il ricorrente, quindi, di fatto, era sprovvisto della Registrazione D.I.A. al momento dell'accertamento del 5.5.2015 e la prescrizione dei Tecnici di Prevenzione del S.I.A.N., come risulta dal verbale di constatazione, per presentare la stessa entro il termine di giorni 30, unitamente ad altri documenti, non avevano valore di sanatoria della violazione già commessa.

In ogni caso il ricorrente entro il termine concesso esibiva all'ufficio del SIAN la documentazione richiesta, eccetto proprio la Registrazione D.I.A.

Il Sig. Busacca chiede, nelle proprie memorie, in via principale l'annullamento del verbale e conseguentemente della sanzione irrogatagli, ma in via subordinata, riconoscendo quindi implicitamente l'illecito commesso, chiede la riduzione della sanzione al minimo edittale.

Infatti le motivazioni addotte non possono indubbiamente essere considerate quale esimente della violazione commessa: solo in data 19.05.2015, successivamente all'ispezione del 5.5.2015, è stata presentata la Notifica della avvenuta la Registrazione (DIA) per Produzione Primaria ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n.° 852/2004 al SIAN-ASP di Ragusa, come da copia allegata alla memoria difensiva, provvedendo così il Sig. Busacca all'adempimento di quanto previsto dalla normativa e regolarizzando di fatto l'attività di produzione di ortaggi intestata alla Ditta di cui è Titolare.

Nonostante la tardiva presentazione degli scritti difensivi si accoglie la richiesta dell'applicazione della sanzione al minimo edittale tenendo conto dell'assenza di precedenti violazioni della stessa specie nel quinquennio precedente e della volontà dimostrata dal ricorrente di sanare l'illecito amministrativo, procedendo alla immediata registrazione della D.I.A.

www.AlbopretoriOnline.it 27/10/15



Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Al Sig. **BUSACCA Angelo**, in premessa generalizzata, il pagamento della somma totale di €. 1.500,00 (*euromillecinquecento/00*) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al minimo edittale**) oltre le spese di procedimento;

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 1.500,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi €. 1.566,00 (euromillecinquecentosessantasei/00)

Il Pagamento dovrà avvenire tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo al Sig. Busacca di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 anche via fax o per e mail che verranno forniti su richiesta all'ufficio sanzioni medesimo (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo)

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **BUSACCA Angelo**, nato a Vittoria il 09.01.1993 ed ivi residente in via Marzabotto n.° 23 in qualità di Titolare della Ditta “Azienda Agricola Busacca Angelo” di produzione primaria (coltivazione di ortaggi in serra), sita a Vittoria in C/da Gaspanella;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (S.I.A.N.-UOT di Vittoria- Via Nicosia, 27-97019 Vittoria)

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, ove ne abbia interesse, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, _____
27 OTT. 2015

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico

www.AlboPretorio.it 27/10/15

